

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 16203/96 proposto da SENESI FERRUCCIO, ALLORO RAFFAELE, DE LIVIO ELSA, FRACASSA FRANCA, SELVAGGINI MADDALENA e TESTA MARCELLA rappresentati e difesi dall'Avv. Pietrangelo Jaricci, presso il quale elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Poerio, 76/A;

**contro**

Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**e nei confronti**

di FERRI GIUSEPPINA, MERCURO LUCIANA, ROMANO ROSINO, non costituitisi in giudizio;

**per l'annullamento**

del D.D.G. prot. n. 6793/IV del 4.12.1995, per la parte in cui dispone la esclusione dei ricorrenti dal concorso per titoli a 746 posti, elevati a 1343, nel profilo professionale di funzionario tributario nel ruolo del personale del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, nonché di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso di cui trattasi.

Visto il ricorso con i relativi allegati ;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 17 gennaio 2001 il Consigliere dott. D. Landi e uditi, altresì, l'Avv. F. Sbrana su delega dell'Avv. P. Jaricci per i ricorrenti e l'Avv. dello Stato Greco per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

**F A T T O**

Con atto notificato l'8 novembre 1996, depositato nei termini, il Sig. Ferruccio Senesi e gli altri tutti indicati in epigrafe hanno chiesto l'annullamento del D.D.G. prot. n. 6793/IV del 4 dicembre 1995, per la parte in cui dispone l'esclusione dei ricorrenti dal concorso per titoli a 746 posti, elevati a 1343, nel profilo professionale di funzionario tributario nel ruolo del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, nonché di ogni altro eventuale atto a questo connesso e conseguenziale.

I ricorrenti fanno presente di aver inoltrato rituale domanda di partecipazione al suddetto concorso, ma di esserne stati esclusi, con provvedimento impugnato, perché in possesso di "un titolo di studio di grado inferiore a quello richiesto dal bando di concorso".

A sostegno del gravame i ricorrente deducono la seguente censura:

Violazione, falsa applicazione del bando di concorso (D.D. n. 8434 del 29.9.1992) e, in particolare, dell'art. 1, secondo comma,; violazione dell'art. 34, terzo comma, del D.L.vo 24.6.1990 n. 205. Eccesso di

potere sotto il profilo di difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, manifesta ingiustizia, travisamento, sviamento.

Il bando di concorso per il reclutamento di funzionari tributari – 8<sup>a</sup> qualifica funzionale – prevede, tra gli altri, quale titolo di ammissione il possesso del “diploma di istruzione secondaria di secondo grado”; i ricorrenti sostengono che per diploma di istruzione secondaria di secondo grado” debba intendersi ogni titolo di studio rilasciato al termine dei vari corsi scolastici cui si accede con il diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media d’obbligo), indipendentemente dalla durata (che va da tre a cinque anni) prevista dall’ordinamento degli studi di ogni singolo istituto, per cui la loro esclusione sarebbe illegittima.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, in via pregiudiziale, eccepisce l’irrituale instaurazione del contraddittorio, mentre nel merito insiste per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2001 la causa è passata in decisione.

## **DIRITTO**

Il ricorso non si appalesa fondato.

Occorre premettere che tutti i ricorrenti sono in possesso di diplomi di abilitazione professionale e di abilitazione all'insegnamento rilasciati da istituti ai quali si accede con il diploma di scuola media di primo grado e conseguiti al termine di un regolare corso di studi di secondo grado, ancorché di durata inferiore al quinquennio.

Con il provvedimento impugnato i ricorrenti sono stati esclusi dalla partecipazione al concorso per titoli a 746 posti, elevati a 1343, nel profilo professionale di funzionario tributario nel ruolo del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette in quanto in possesso di “un titolo di studio di grado inferiore a quello richiesto dal bando”. Premesso che il bando di concorso per il reclutamento di funzionari tributari (8<sup>^</sup> qualifica funzionale) prevede, tra i titoli di ammissione, il possesso del “diploma di istruzione secondaria di secondo grado”, va osservato, così come correttamente sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, che relativamente ai concorsi per posti disponibili nel profilo professionale dell'ottavo livello è previsto per il

concorso pubblico il possesso del diploma di laurea, mentre per i candidati beneficiari della riserva per i quali è consentito di partecipare al concorso riservato a 746 posti, poi elevati a 1343, di funzionario tributario è previsto il possesso del diploma di istruzione immediatamente inferiore. Peraltro può ragionevolmente affermarsi che per il personale che aspira a partecipare ai concorsi per l'accesso alla qualifica superiore, il possesso del diploma di scuola media superiore, in alternativa al diploma di laurea, ha il significato specifico di conferire valore di titolo di studio utile ai fini della partecipazione ai suddetti concorsi ai soli titoli di studio che, sulla base del vigente ordinamento scolastico, possono considerarsi diplomi di "scuola media superiore" con esclusione degli altri titoli scolastici che, pur presupponendo il superamento di corsi di studio successivi alla scuola media di primo grado, non possono qualificarsi quali "diplomi di scuola media superiore" o agli stessi ritenersi equipollenti. (cfr. cons. Stato – Sez. VI – n. 1069 del 24 agosto 1996).

Il ricorso va, pertanto, respinto, mentre si rinvergono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2001 con l'intervento dei Sig.ri Magistrati:

Agostino	ELEFANTE	Presidente
Domenico	LANDI	Consigliere estensore
Massimo Luciano	CALVERI	Consigliere